

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA  
PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA IN LIGURIA  
(art. 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.)**

## **1 - Finalità**

Il Fondo di garanzia costituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i., opera a favore di persone fisiche che stipulano mutui, anche cointestati, per l'acquisto sul territorio della Liguria di una prima casa di abitazione attraverso la concessione di garanzie fidejussorie a favore di Banche convenzionate.

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (di seguito "F.I.L.S.E. S.p.A."), soggetto gestore del Fondo di garanzia, procederà, nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo medesimo, all'emissione delle predette garanzie.

La garanzia fidejussoria ha una validità massima di 72 mesi a decorrere dalla data della delibera bancaria di concessione del mutuo e sarà attivabile dalla Banca concedente a fronte di eventuali inadempimenti dei mutuatari conseguenti a:

- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- b) morte;
- c) handicap grave o riconosciuta condizione di non autosufficienza.

La garanzia fidejussoria copre il pagamento delle rate scadute e non pagate dal mutuatario sia per la quota capitale sia per la quota di interessi dovuti dal medesimo.

## **2 – Beneficiari e caratteristiche del mutuo**

Può accedere alla garanzia del Fondo la persona fisica che, al momento della richiesta di mutuo, sia componente di una coppia coniugata ovvero costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, formatasi da almeno sei mesi e da non oltre 2 anni ed in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 40 anni di età, e che possieda i seguenti requisiti:

1. sia residente in Liguria o ne acquisisca la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita;
2. abbia richiesto un mutuo con una rata mensile (come da piano di ammortamento provvisorio rilasciato dalla Banca) non inferiore al 10% e non superiore al 45% di un dodicesimo dei redditi annui netti, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, compresi quelli dei cointestatori del mutuo e degli eventuali fidejussori. Tale rapporto percentuale deve essere attestato dalla Banca nel "Modulo di richiesta di garanzia fidejussoria" ("Modulo B" allegato al presente "Avviso");
3. abbia ottenuto dalla Banca un mutuo, anche sottoposto a condizione sospensiva subordinata al rilascio della garanzia di cui al presente "Avviso", finalizzato all'acquisto della prima casa con le seguenti caratteristiche oggettive:
  - a) importo del mutuo prima casa non superiore a euro 150/mila;
  - b) durata del mutuo non inferiore a 25 anni;
  - c) prezzo dell'immobile oggetto di compravendita non superiore a euro 200/mila.

Ciascun richiedente può accedere una sola volta alla garanzia di cui al presente "Avviso".

## **3 – Modalità di accesso al mutuo e alla garanzia**

Il richiedente, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente punto 2, dovrà presentare la richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia del Fondo ad una Banca Convenzionata utilizzando, a pena di inammissibilità, il "Modulo di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia" ("Modulo A" allegato al presente "Avviso") reperibile presso la sede della F.I.L.S.E. S.p.A. (Via Peschiera 16 - Genova) o sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it) o sul sito della Regione

Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it).

In presenza di cointestatari del mutuo e/o di fidejussori dovrà essere compilato, a pena di inammissibilità, anche il “Modulo di presa d’atto di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia” (“Modulo A/2” allegato al presente “Avviso”).

La Banca, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta dal richiedente e previa valutazione del merito creditizio dello stesso, delibera un mutuo di importo non superiore a euro 150/mila, di durata non inferiore a 25 anni, anche sottoposto a condizione sospensiva subordinata al rilascio della garanzia di cui al presente “Avviso”.

Deliberato il mutuo, la Banca richiederà alla FI.L.S.E. S.p.A. il rilascio della garanzia fidejussoria utilizzando l'allegato “Modulo B” compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, a pena di inammissibilità.

Tale documentazione deve essere inviata dalla Banca concedente alla FI.L.S.E. S.p.A. a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla data della delibera bancaria di concessione.

L’istanza inoltrata alla FI.L.S.E. S.p.A. ha una validità di 30 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali l’istanza stessa è da intendersi non accolta.

FI.L.S.E. S.p.A., al ricevimento della richiesta di garanzia da parte della Banca, procede al rilascio della garanzia medesima nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo, con responsabilità complessiva limitata a tale capienza e sulla base dell’ordine cronologico di tale ricevimento.

Qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute alla FI.L.S.E. S.p.A. nel medesimo giorno, le garanzie verranno rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta del finanziamento da parte del richiedente alla Banca.

FI.L.S.E. S.p.A. rilascerà alla Banca la garanzia richiesta inviandone comunicazione anche a mezzo posta elettronica. Per le richieste di garanzia non accolte il richiedente potrà presentare una nuova domanda alla Banca.

#### **4 - Obblighi del richiedente**

Il richiedente si impegna a presentare la domanda di mutuo e di relativa concessione della garanzia fidejussoria presso le Banche convenzionate in conformità a quanto previsto nel presente “Avviso” ed utilizzando la modulistica allegata.

#### **5 - La garanzia**

L'agevolazione consiste nell'emissione di una garanzia fidejussoria a favore della Banca e nell'interesse del richiedente a garanzia del mutuo concesso conformemente al presente “Avviso”.

La garanzia, pari al 10% dell’importo del mutuo concesso dalla Banca con limite massimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), copre il pagamento delle rate risultate insolite sia per la quota di capitale sia per la quota di interessi.

La garanzia ha validità 72 mesi dalla data di delibera bancaria di concessione del mutuo stesso. Decorso tale termine la garanzia s'intenderà nulla e priva di ogni effetto anche senza la materiale restituzione della stessa.

#### **6 - Attivazione della garanzia**

La garanzia sarà attivabile dalla Banca a fronte di eventuali inadempimenti dei mutuatari, conseguentemente al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, inoltrando alla FI.L.S.E. S.p.A.:

1 – la dichiarazione del richiedente resa sul “Modulo C”, in assenza di messa in mora, entro 75 giorni dalla data della prima rata impagata.

2 – in assenza della dichiarazione prevista al precedente punto 1, la richiesta di attivazione della garanzia (utilizzando il “Modulo D”), a fronte del mancato pagamento di rata/e da almeno 6 mesi.

In entrambi i casi, l'attivazione della garanzia è subordinata all'attivazione, per quanto applicabili, di eventuali polizze assicurative acquisite per i medesimi fini dalla Banca concedente il mutuo.

FI.L.S.E. S.p.A., rinunciando sin d'ora al beneficio della preventiva escussione del richiedente inadempiente provvederà alla liquidazione nei limiti della disponibilità pro-tempore del Fondo e con responsabilità complessiva limitata a tale capienza.

## **7 - Controlli**

Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli documentali o attraverso ispezioni e sopralluoghi finalizzati alla verifica di quanto previsto nel presente “Avviso”:

- a) sulla documentazione acquisita dalle Banche convenzionate ai fini della richiesta, dell'ottenimento e dell'attivazione delle garanzie rilasciate;
- b) sulla documentazione relativa al mutuo garantito.

## **8 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

Si informa, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.